

Art. 67 l.fall.

Provvisoria esecutorietà della sentenza di revocatoria fallimentare

Cassazione Civile, Sez. I, 29 luglio 2011, n. 16737 - Pres. Proto - Rel. Scaldaferrì - P.M. Golia (diff.) - Banca Popolare C.S. (Avv.ti De Angelis, Tarzia) c. Fallimento D.S.V. S.r.l. (Rigetta il ricorso contro Trib. Catania 13 maggio 2009)

Fallimento - Effetti sugli atti pregiudizievoli ai creditori - Azione revocatoria fallimentare - Procedimento - Sentenza - Capo di condanna restitutorio - Provvisoria esecutorietà - Ammissibilità

(legge fallimentare artt. 67 e 70)

L'esecutività provvisoria di una sentenza costitutiva è limitata ai capi che sono compatibili con la produzione dell'effetto costitutivo in un momento successivo e non si estende a quelli che si collocano in rapporto di stretta sinallagmaticità con i capi costitutivi relativi alla modificazione giuridica sostanziale. Pertanto nella sentenza di revocatoria fallimentare il nesso tra la statuizione condannatoria (alla restituzione delle somme ricevute con gli atti solutori dichiarati inefficaci) e l'accertamento costitutivo è di mera dipendenza, ma non è in rapporto di stretta sinallagmaticità tra i due capi, cosicché l'anticipazione degli effetti esecutivi di tale capo condannatorio non è incompatibile con la produzione dell'effetto costitutivo al momento successivo del passaggio in giudicato (massima non ufficiale).

La Corte (omissis).

1. Il Banco Popolare censura, in relazione all'art. 360, n. 3, c.p.c., la attribuzione di titolo esecutivo alla sentenza del tribunale che ha definito il giudizio di revocatoria, formulando il seguente quesito di diritto: «si chiede se l'attribuzione di una provvisoria esecutività ad una pronuncia di revoca fallimentare di pagamenti e di affermazione dell'obbligo di restituzione del convenuto, ancora *sub iudice* per essere stata la dichiarazione di revoca impugnata in appello, e quindi prima che faccia stato fra le parti ad ogni effetto la pronuncia costitutiva di revoca dalla quale dipenderà l'obbligazione restitutoria, comporta o meno la violazione degli artt. 2908 e 2909 c.c., art. 474 c.p.c. e art. 67 l.fall., e, di conseguenza, una falsa applicazione della norma dell'art. 282 c.p.c.». Assume, in sintesi, che l'azione revocatoria fallimentare, qualificabile come esercizio di un diritto potestativo del curatore, dà luogo ad una sentenza costitutiva che priva di effetti *ex post*, ma solo al momento del passaggio in giudicato, un atto o un pagamento compiuto dal fallito; e che la eventuale (nelle c.d. revocatorie acquisitive) condanna alla restituzione sanziona un obbligo che nasce dalla pronuncia costitutiva e ad essa segue come momento logico successivo, sì che neppure con riferimento a tale pronuncia consequenziale può applicarsi l'esecutività provvisoria disposta dall'art. 282 c.p.c.

2. Come la stessa sentenza impugnata dà atto, la questione non è certo nuova, essendo stata ampiamente dibattuta, con soluzioni non univoche, in giurisprudenza ed in dottrina. L'orientamento giurisprudenziale che la recente Cass., sez. un., n. 4059/2010 ha definito tradizionale e maggioritario, e ribadito con forti correzioni nella fattispecie lì controversa (riguardante la sentenza costitutiva di accoglimento di una domanda *ex art.* 2932 c.c., relativa ad un contratto preliminare di compravendita), è nel senso che la sentenza costitutiva produce la modificazione della situazione giuridica solo con il passaggio in giudicato. Il punto è però se debba in ogni caso escludersi che, nelle more del giudizio di impugnazione, sia ammissibile l'anticipazione in via provvisoria, ai fini esecutivi, degli effetti discendenti dalle statuizioni costitutive, sia cioè ammissibile il compimento di atti di esecuzione provvisoria della sentenza nei casi nei quali l'adeguamento della realtà materiale al *decisum*, che tali atti sono destinati a produrre, sia reso necessario dalla pronuncia di condanna che accede all'accertamento costitutivo (nella specie, la condanna alla restituzione delle somme di danaro ricevute dal Banco a seguito degli atti solutori dichiarati inefficaci *ex art.* 67 l.fall.). Anticipazione che l'art. 282 c.p.c., come modificato dalla L. n. 353 del 1990, prevede - nel contesto del rinnovato sistema di rapporti tra il giudizio di primo e secondo grado che va

“letto” alla luce non solo dell’art. 24 Cost., ma anche del novellato art. 111 Cost. - per tutte le sentenze di primo grado, non contenendo alcuna esclusione nell’applicazione di tale regola in relazione a particolari tipi di sentenze. È vero che la sentenza costitutiva è in sé insuscettibile di esecuzione in senso stretto, ma si tratta di un limite intrinseco, non di una preclusione di fonte normativa afferente alla provvisoria esecutività di ogni sentenza costitutiva. Una preclusione siffatta invero non si rinviene neppure nel disposto degli artt. 2908 e 2909 c.c.: la prima norma fa riferimento alla tutelabilità in sede giurisdizionale delle azioni costitutive, e la seconda stabilisce per la sentenza costitutiva, come per le altre sentenze in generale, l’ambito di efficacia derivante dal giudicato.

2.1 In tal senso, la richiamata sentenza n. 4059/2010 delle Sezioni Unite fornisce puntuali indicazioni nella ricostruzione del sistema. In essa si afferma chiaramente che la possibilità di anticipare l’esecuzione delle statuizioni condannatorie contenute nella sentenza costitutiva va riconosciuta, in concreto, di volta in volta a seconda del tipo di rapporto tra l’effetto accessivo condannatorio da anticipare e l’effetto costitutivo producibile solo con il giudicato. L’adeguamento della realtà sostanziale non può cioè ritenersi precluso in generale (cioè in relazione al tipo di sentenza costitutiva) dalla circostanza che l’effetto costitutivo non si è ancora prodotto, dovendosi piuttosto distinguere i casi nei quali le statuizioni condannatorie sono meramente dipendenti da quell’effetto dai casi nei quali invece la statuizione condannatoria è legata all’effetto costitutivo da un vero e proprio nesso sinallagmatico, ponendosi come parte - talvolta “corrispettiva” - del nuovo rapporto oggetto della domanda costitutiva. In questi ultimi casi - tra i quali va compresa la condanna al pagamento del prezzo della compravendita contenuta nella sentenza sostitutiva del contratto definitivo non concluso - il rapporto di stretta sinallagmaticità che lega il pagamento del prezzo al trasferimento del diritto che si realizza solo con il giudicato (rapporto che non consentirebbe al venditore di percepire il prezzo prima del trasferimento della proprietà) impedisce di attribuire la provvisoria esecutività al capo di condanna; negli altri casi, nei quali la anticipazione degli effetti esecutivi si mostra compatibile con la produzione dell’effetto costitutivo in un momento temporale successivo, non è individuabile nell’ordinamento alcuna preclusione alla formazione del titolo esecutivo indipendentemente dalla cosa giudicata sull’esistenza del diritto.

2.2 Alla luce di tali principii, che il collegio condivide, va osservato che, nella fattispecie in esame, il nesso tra la statuizione condannatoria e l’accertamento costitutivo si presenta come di mera dipendenza: la condanna alla restituzione delle somme ricevute con gli atti solutori dichiarati inefficaci - non diversamente, ad esempio, da quella alla restituzione del bene locato conseguente alla risoluzione del contratto di locazione - dipende dall’accertamento circa la sussistenza, o non, del titolo in base al quale tali somme sono state acquisite, ma non è in un rapporto di stretta sinallagmaticità tra i due capi, quale quello sopra descritto. Ne deriva di necessità la conclusione che la anticipazione degli effetti esecutivi di tale

capo condannatorio - cioè l’adeguamento della realtà materiale al *decisum* - non è nella specie incompatibile con la produzione dell’effetto costitutivo al momento successivo del passaggio in giudicato.

2.3 Né - contrariamente a quanto argomentato dal ricorrente nella memoria difensiva - tale anticipazione, ai fini esecutivi, degli effetti della sentenza di accoglimento dell’azione revocatoria appare inconciliabile con la disciplina del fallimento, che al contrario consente un efficace contemperamento, pur nei limiti della concorsualità, delle rispettive esigenze di tutela sia del credito restitutorio della massa verso l’*accipiens*, sia del credito di quest’ultimo verso il fallito, estinto dall’atto dichiarato inefficace nei confronti della massa. Sotto il primo profilo, le somme che l’*accipiens* restituisca alla curatela in ottemperanza, spontanea o coatta, alla sentenza di primo grado non ancora passata in giudicato non sono distribuibili (dovendo essere trattenute e depositate nei modi stabiliti dal g.d.), atteso il disposto dell’art. 113, ultimo comma, l.fall., introdotto dal D.Lgs. n. 5 del 2006, che ha reso cogente una regola di condotta invero già praticata dagli uffici fallimentari. Sotto il secondo profilo, sia l’art. 71 l.fall. (abrogato dal D.Lgs. n. 5 del 2006) sia l’art. 70, commi 2 e 3, l.fall. (nel testo introdotto dal D.L. n. 35 del 2005 convertito in L. n. 80 del 2005), nel prevedere, una volta che l’*accipiens* abbia restituito alla massa le somme ricevute, l’ammissione al passivo del suo credito inefficacemente estinto dall’atto revocato (o comunque del credito d’importo corrispondente a quanto restituito), non contengono alcun riferimento alla condizione che tale restituzione sia avvenuta in forza di sentenza definitiva, il che costituisce ulteriore conferma della insussistenza, nel sistema normativo, di una preclusione all’anticipata esecuzione della condanna restitutoria rispetto alla irretrattabilità, inerente al giudicato, della statuizione costitutiva. Né può condividersi l’assunto del ricorrente secondo cui la ammissione con riserva (da sciogliersi all’esito del giudizio di impugnazione della sentenza di revoca) di tale credito al passivo non sarebbe consentita perché non prevista dall’art. 96 l.fall., né dalla legge. Al contrario, l’accantonamento, imposto dal già richiamato art. 113, ultimo comma, l.fall., della somma che l’*accipiens* abbia restituito in forza della provvisoria esecutività della sentenza di primo grado implica specularmente, per identità di *ratio*, l’ammissione al passivo con riserva del credito condizionale dell’*accipiens* la cui estinzione è stata dalla stessa sentenza ritenuta inefficace nei confronti della massa: si tratta invero dei due effetti della sentenza che definisce il giudizio di revocatoria, i quali, come si è detto, sono indubbiamente tra di loro interdipendenti (pur non essendo in rapporto di sinallagmaticità), e quindi debbono considerarsi sottoposti, ai fini del concorso, alla medesima condizione costituita dal passaggio in giudicato di detta sentenza.

3. Il rigetto del ricorso si impone dunque, senza provvedere sulle spese non avendo l’intimato svolto attività difensiva.

(omissis).

La provvisoria esecutorietà dei (soli) capi condannatori della sentenza revocatoria fallimentare

di Marcello Gaboardi

L'intervento dell'Autore trae spunto da una recente decisione della Cassazione che, in applicazione dei principi sanciti dalle Sezioni unite della stessa Corte (22 febbraio 2010, n. 4059), ha risolto la questione della provvisoria esecutorietà della sentenza revocatoria fallimentare, stabilendo che, ferma restando la subordinazione dell'efficacia del capo costitutivo della sentenza alla formazione del giudicato, è suscettibile di immediata esecuzione quello di condanna del terzo alla restituzione di quanto ricevuto dal soggetto poi fallito. E ciò, in quanto l'orientamento interpretativo accolto dalla Corte, da un lato, non tradisce l'impostazione tradizionale che, sulla base della stretta correlazione tra efficacia esecutiva e pronuncia di condanna, esclude l'ammissibilità di una provvisoria anticipazione degli effetti costitutivi della sentenza, e dall'altro lato, evidenzia come il nesso di dipendenza tra le statuizioni della sentenza revocatoria fallimentare non sia contraddistinto da un grado di intensità tale da impedire uno sfasamento temporale nel regime di produzione degli effetti della pronuncia.

1. Premessa

Con l'importante pronuncia in commento, la Corte di cassazione interviene autorevolmente nel dibattito sulla provvisoria esecutorietà della sentenza revocatoria fallimentare, all'indomani del *grand arrêt* delle Sezioni Unite sulla inidoneità della pronuncia *ex art.* 2932 c.c. ad anticipare gli effetti esecutivi dei capi condannatori rispetto al passaggio in giudicato della sentenza (1).

La Suprema Corte dichiara, infatti, di condividere e di aderire all'insegnamento delle Sezioni Unite, sia nella parte in cui queste ultime hanno offerto una generale sistematizzazione dei rapporti tra il «capo costitutivo» e il «capo condannatorio» della sentenza costitutiva, sia nella parte in cui hanno rifiutato - in ossequio ad una premessa comune alla tradizione processualistica - ogni possibilità di estendere la regola della provvisoria esecutorietà alle sentenze prive di un contenuto (anche) condannatorio.

In proposito, giova sin d'ora rilevare che il giudizio delle Sezioni Unite, pur offrendo all'interprete una soluzione autorevole - e, in una certa misura, perfino rassicurante - per una problematica che la perdurante incertezza del dettato normativo ed il variegato panorama ermeneutico (dottrinale non meno che giurisprudenziale) sembravano destinare ad una sorta di cronica irresolubilità, ha mostrato ben presto di essere vulnerabile - proprio in tema di revocatoria fallimentare - ad applicazioni giurisprudenziali disomogenee, creando così più problemi di quanti non abbia inteso certamente risolvere (2).

In tale prospettiva, dunque, anche la pronuncia in commento non manca di suscitare qualche perplessità nella misura in cui finisce per fondare la declaratoria di immediata esecutività dei (soli) capi con-

dannatori della sentenza revocatoria fallimentare sui medesimi passaggi argomentativi che sono stati elaborati dalle Sezioni Unite, applicandoli - in perfetta adesione all'insegnamento accolto - ad una fattispecie contraddistinta da una doppia statuizione, rappresentata (i) dalla modificazione del regime di efficacia dell'atto revocato e (ii) dalla conseguente condanna dell'*accipiens* alla restituzione di quanto ricevuto dall'imprenditore poi fallito.

Note:

(1) Ci si riferisce, naturalmente, a Cass., sez. un., 22 febbraio 2010, n. 4059, in *Riv. dir. proc.*, 2010, 171 ss., con nota critica di F. Marelli, *Un passo indietro nella direzione della tutela giurisdizionale effettiva: la condanna accessoria ad una pronuncia costitutiva non è provvisoriamente esecutiva*.

(2) Recentemente, infatti, una parte della giurisprudenza di merito ha mostrato di fare un utilizzo quanto meno "disarmonico" dei principi sanciti dalla ricordata pronuncia delle Sezioni Unite; e ciò, malgrado l'intento dichiarato di osservare il medesimo principio elaborato dalla Suprema Corte a salvaguardia della specificità del «caso concreto», secondo cui la valutazione del grado di intensità del nesso di interdipendenza esistente tra il capo costitutivo ed il capo condannatorio della sentenza deve essere di volta in volta specificamente apprezzato dal giudice in considerazione delle peculiarità che contraddistinguono ciascun rapporto sostanziale dedotto in giudizio (la Corte, in particolare, ha osservato espressamente che «la possibilità di anticipare l'esecuzione delle statuizioni condannatorie contenute nella sentenza costitutiva va riconosciuta *in concreto volta a volta a seconda del tipo di rapporto* tra l'effetto accessivo condannatorio da anticipare e l'effetto costitutivo producibile solo con il giudicato»: il corsivo è nostro). Orbene, alla stregua di una tale comune premessa, la giurisprudenza di merito, chiamata a pronunciarsi su una medesima fattispecie (in entrambi i casi si trattava, infatti, della revoca *ex art.* 67 l.fall. di talune rimesse in conto corrente) non ha mancato, talvolta, di ritenere che la condanna della banca alla restituzione delle somme ricevute fosse provvisoriamente esecutiva ed, altre volte, acquistasse efficacia soltanto a seguito del passaggio in giudicato della sentenza (v., rispettivamente, App. Torino, 22 dicembre 2010 e Trib. Cuneo, 3 febbraio 2011, in questa *Rivista*, 2011, 461 ss., con nota di G. Impagnatiello, *Revocatoria di rimesse in conto corrente e provvisoria esecutività della sentenza*).

Ed infatti, le argomentazioni della Corte condividono, anzitutto, il rifiuto delle Sezioni Unite per una apertura generalizzata verso il riconoscimento della idoneità della sentenza costitutiva - categoria alla quale tradizionalmente si ascrive anche la sentenza revocatoria ex art. 67 l.fall. - a produrre anticipatamente i propri effetti non condannatori, ribadendo, per contro, l'intrinseca insuscettibilità di tale tipologia di pronuncia (o almeno dei suoi capi costitutivi) ad essere sottoposta ad una esecuzione forzata nelle forme tipiche. L'ulteriore profilo argomentativo della sentenza in esame si appunta, invece, sulla individuazione di un nesso di «mera dipendenza» tra il capo accessivo-condannatorio della pronuncia revocatoria (avente ad oggetto la restituzione delle somme percepite dall'*accipiens* in favore della massa) e il capo principale-costitutivo (concernente l'inefficacia dell'atto revocato nei confronti del ceto creditorio e la conseguente estinzione del diritto di credito del terzo nei riguardi del soggetto fallito).

La conclusione raggiunta dalla Corte alla stregua di tali argomentazioni è, dunque, quella della ammissibilità di uno «sfasamento» temporale nella produzione degli effetti di una medesima pronuncia, nelle ipotesi in cui la formale *dipendenza* - sul piano delle implicazioni reciproche - tra i capi decisori della sentenza si traduce in una sostanziale *autonomia* - sul piano della incidenza del *decisum* sulla realtà materiale - nella attuazione degli effetti modificativi del rapporto sostanziale dedotto. Del resto, non deve sorprendere che, in tema di revocatoria fallimentare, il Supremo Collegio pervenga ad una conclusione (la provvisoria esecutorietà del capo condannatorio dipendente da un accertamento costitutivo) che diverge rispetto a quella raggiunta, sulla scorta delle medesime premesse argomentative, dalle Sezioni Unite con riguardo alla sentenza di esecuzione in forma specifica dell'obbligo di contrarre (la determinazione dell'efficacia del capo condannatorio accessivo di un accertamento costitutivo soltanto al momento del passaggio in giudicato della sentenza). L'apparente difformità si spiega, infatti, ove solo si consideri che - come si illustrerà più ampiamente nei prossimi paragrafi - la premessa comune al ragionamento svolto dalla Corte (nella sentenza in esame) e dalle Sezioni Unite (nella decisione del 2010) è costituita non solo dal mancato riconoscimento di un'efficacia anticipata per la sentenza non condannatoria, ma anche dalla natura del rapporto esistente tra il capo costitutivo e la statuizione condannatoria in una medesima pronuncia.

Di qui, la conclusione secondo cui, ove il rapporto tra i capi della sentenza si riveli particolarmente in-

tenso - al punto che l'uno costituisca parte integrante e corrispettiva dell'altro - la produzione degli effetti della sentenza (sia costitutivi che condannatori) deve necessariamente venirsi a determinare nel *medesimo* momento. Quando, invece, la relazione intercorrente tra il capo condannatorio e quello costitutivo, malgrado la consequenzialità logica del primo al secondo, *non* determina un legame di *stretta interdipendenza* tra le due statuizioni della sentenza, nulla osta alla produzione in momenti *diversi* degli effetti costitutivi e di quelli condannatori, con la conseguenza che, in tema di azione revocatoria fallimentare, può ammettersi l'eventualità che la condanna del terzo alle restituzioni del *perceptum* riceva un'esecuzione immediata, mentre l'efficacia dell'accertamento costitutivo si venga a cristallizzare solo a seguito del passaggio in giudicato della decisione.

Orbene, una tale conclusione si rivela senz'altro condivisibile ove si accolga la premessa da cui la Corte ha mosso i propri passi, e cioè - come detto - l'inammissibilità di un'efficacia immediata del capo costitutivo della sentenza revocatoria; ove, invece, si ammetta - e l'affermazione, come si dirà, non pare priva di fondamento - che l'area di rilevanza dell'efficacia anticipata delle pronunce non ancora passate in giudicato si estenda oltre i confini ristretti della sentenza a contenuto condannatorio, la distinzione operata dalla Corte finirebbe per rappresentare un eccesso di frammentazione del ragionamento decisorio, soggetto al rischio di applicazioni incoerenti, o addirittura «arbitrarie», in relazione a fattispecie contraddistinte da una struttura analoga (3). Per contro, ammettendo una generale applicazione del principio della immediata efficacia di ogni sentenza di primo (o secondo) grado, potrebbe concludersi nel senso che il riconoscimento della provvisoria esecutività al capo condannatorio della sentenza non esigerebbe la teorizzazione di un nesso di «mera dipendenza» con la statuizione costitutiva, ma conseguirebbe senz'altro al più generale regime di anticipazione dell'efficacia dell'intera pronuncia costitutiva.

Nondimeno, la Corte, erede di quella tradizione interpretativa che ha raggiunto la propria massima espressione giurisprudenziale nel ricordato interven-

Nota:

(3) Una puntuale e preoccupata segnalazione dei rischi che il distinguo operato dalle Sezioni Unite può comportare nell'ambito dei rapporti tra la statuizione costitutiva e la statuizione condannatoria della pronuncia a carattere costitutivo può rintracciarsi, da ultimo, in G. Impagnatiello, *Revocatoria di rimesse in conto corrente e provvisoria esecutività della sentenza*, cit., 466.

to delle Sezioni Unite, ha ritenuto che non sussistessero ragioni per ampliare il concetto della «provvisoria esecuzione della sentenza» oltre i limiti della esecuzione in senso stretto, dichiarandone l'assoluta inapplicabilità - per evidenti motivi di impraticabilità sul piano concreto - in relazione ad una sentenza (o ad una sua statuizione) volta a costituire, regolare o estinguere un rapporto giuridico sostanziale, indipendentemente dal fatto che l'incidenza della decisione costitutiva sulla realtà *giuridica* esiga poi anche un intervento di adeguamento della realtà *materiale* alla statuizione giurisdizionale.

2. Il nesso di dipendenza tra il capo costitutivo e il capo condannatorio della sentenza revocatoria fallimentare

La Corte di cassazione, chiamata a pronunciarsi sulla questione concernente la provvisoria esecutorietà della revoca dei pagamenti eseguiti da una società fallita in favore di un istituto di credito (4), ha dunque sancito che è idoneo a costituire titolo esecutivo immediato il (solo) capo della sentenza che condanna l'istituto di credito convenuto in revocatoria (e risultato soccombente nel giudizio di primo grado) alla restituzione delle somme ricevute in esecuzione del pagamento effettuato dalla società fallita.

Il Supremo Collegio ha posto l'accento, anzitutto, sulla incompatibilità della pronuncia costitutiva con un'iniziativa processuale avente carattere esecutivo in senso stretto, discorrendo al riguardo di un «limite intrinseco» alla natura del provvedimento giurisdizionale costitutivo incidente sulla realtà giuridica attraverso una modificazione dei rapporti giuridici sostanziali.

Tali argomentazioni della Corte rappresentano, per dir così, la sintesi di un'impostazione ermeneutica da tempo affermata sia in dottrina che in giurisprudenza sul rilievo che l'azione esecutiva si conforma esclusivamente alle esigenze di una tutela giurisdizionale condannatoria, destinata cioè ad incidere direttamente sulla realtà materiale per rendere concretamente operativo ed efficace il *dictum* giudiziale (5). Posta una tale premessa, il Collegio mostra, tuttavia, di accogliere con prudenza la conclusione secondo cui le sentenze non suscettibili di una esecuzione forzata nelle forme classiche, fra le quali debbono certamente annoverarsi anche le pronunce costitutive, siano da sottrarre comunque al regime della provvisoria esecutorietà, imponendosi piuttosto - alla luce del ricordato arresto delle Sezioni Unite - un'indagine oculata sui rapporti inter-

correnti tra le statuizioni di una sentenza costitutiva. In tale prospettiva, la Corte di cassazione ammette la possibilità di un'esecuzione provvisoria dei soli capi condannatori della pronuncia costitutiva, palesando così la volontà di non rinunciare ad un inquadramento rigoroso della provvisoria esecutorietà (ristretta, cioè, entro i confini della esecuzione nelle forme tipiche) neppure in relazione a quelle statuizioni che accedono ad una pronuncia costitutiva.

Del resto, non è mancata in giurisprudenza una graduale emersione del riconoscimento della provvisoria esecutorietà dei capi condannatori di sentenze costitutive ancor prima dell'affermazione del recente intervento delle Sezioni Unite, intaccando così, almeno in parte, il consolidato orientamento interpretativo che precludeva (e tutt'ora preclude) ogni estensione della provvisoria esecutività alle sentenze non condannatorie (6).

Tuttavia, l'assenza di una chiara teorizzazione nella

Note:

(4) Giova ricordare che la Suprema Corte si è pronunciata su tale questione in sede di ricorso straordinario per violazione di legge (art. 111, comma 7, Cost. e art. 360, comma 3, c.p.c.) promosso dall'istituto di credito soccombente avverso la sentenza revocatoria fallimentare di primo grado.

(5) Si tratta di una impostazione tutt'oggi pacifica, in virtù della quale la riconducibilità delle sole statuizioni condannatorie al regime anticipato e provvisorio dell'efficacia esecutiva della sentenza è subordinata ad una rigorosa interpretazione del concetto di provvisoria esecutorietà, ricondotta nell'alveo della praticabilità delle forme esecutive tipiche disciplinate dal codice di rito (per una puntuale illustrazione del panorama dottrinale e giurisprudenziale sul punto, cfr., per tutti, C. Consolo, *Sub art. 282, in Codice di procedura civile commentato*, I, diretto da C. Consolo, Milano, 2010, 2789 ss.).

(6) Riconoscono, in generale, la provvisoria esecutorietà del capo di sentenza favorevole all'accoglimento della domanda di condanna che sia stata cumulativamente (e consequenzialmente) proposta rispetto ad una domanda costitutiva: Cass., 3 settembre 2007, n. 18512, in *Nuova giur. civ. comm.*, 2008, I, 643 ss., con nota di L. Zaffaroni, *La provvisoria esecutorietà dei capi condannatori delle sentenze costitutive di primo grado* (giova ricordare come quest'ultima sentenza sia stata puntualmente richiamata - seppure come espressione di un orientamento difforme da quello accolto - da Cass., sez. un., 22 febbraio 2010, n. 4059, cit.); Cass., 3 agosto 2005, n. 16262, in *Giur. it.*, 2006, I, 85 ss.; Cass., 10 novembre 2004, n. 21367, in *Giust. civ.*, Mass. 2005, 4. In dottrina v., per tutti, C. Consolo, *Il cumulo condizionale di domande*, I, Padova, 1992, 291; *Idem*, *Una non divisibile conseguenza (la non esecutorietà del capo sulle spese) di una premessa fondata (la non esecutorietà delle statuizioni di accertamento)*, in *Corr. giur.*, 2000, 1600-1601 [osserva l'illustre Autore che la statuizione costitutiva della pronuncia, pur serbando la produzione dei propri effetti al momento del suo passaggio in giudicato, è da ritenere idonea a produrre immediatamente effetti endoprocessuali «nei confronti del giudice che la ha emessa e nell'ambito del processo in cui la decisione è avvenuta», legittimando così il giudice a pronunciarsi sulla dipendente domanda di condanna anche se non si è «ancora perfezionata la modificazione giuridico sostanziale da cui quell'azione (*rectius*: il diritto con essa fatto valere) trae vita»].

tipologia dei rapporti intercorrenti tra i capi di una medesima pronuncia ha condotto la giurisprudenza - soprattutto quella di merito - ad affermare o negare la provvisoria esecutorietà del capo condannatorio di una sentenza costitutiva (di primo o secondo grado) in ragione dei medesimi argomenti che la conducevano (e la conducono) ad affermare o negare la provvisoria esecutorietà del capo costitutivo. In altri termini: il nesso di accessorietà esistente tra il capo condannatorio e quello costitutivo - reso evidente dalla necessità che la modificazione giuridica prodotta dal capo costitutivo sia concretamente supportata dall'adeguamento della realtà materiale al *decisum* - ha condotto spesso la giurisprudenza a riconoscere (o meno) un'efficacia esecutiva immediata alla statuizione di condanna in funzione del riconoscimento (o meno) di una anticipabilità dell'efficacia del capo costitutivo. Di talché, le sorti della statuizione condannatoria (*sub specie* della provvisoria esecutorietà) seguivano quelle della statuizione costitutiva, la cui idoneità ad un'efficacia provvisoria ed anticipata, tuttavia, era ed è oggetto di un lungo ed articolato contrasto interpretativo.

In un simile contesto, la novità introdotta dalla ricordata pronuncia delle Sezioni Unite (e pienamente condivisa dal provvedimento in esame) è costituita da una differente metodologia di indagine, volta non tanto a considerare la provvisoria esecutorietà del capo condannatorio preclusa (o meno) per il solo fatto di accedere ad una statuizione costitutiva, quanto piuttosto a valutare l'intensità della relazione intercorrente tra le statuizioni consequenziali della medesima pronuncia.

Di qui, la distinzione, operata dalle Sezioni Unite, tra due possibili alternative, a seconda del grado di intensità della predetta relazione:

i) se il nesso intercorrente tra il capo condannatorio e quello costitutivo della sentenza si traduce in un rapporto di sinallagmaticità, in forza del quale la statuizione condannatoria si pone come «parte - talvolta corrispettiva - del nuovo rapporto oggetto della domanda costitutiva» (7), la produzione degli effetti della sentenza deve risolversi nel medesimo momento temporale, non potendosi ammettere una anticipazione dell'effetto esecutivo, conseguente alla statuizione condannatoria, allorché la formazione dell'effetto costitutivo, di cui l'esecuzione del capo condannatorio rappresenta la realizzazione sul piano della realtà materiale, esige il passaggio in giudicato della sentenza;

ii) se, invece, il nesso intercorrente tra la statuizione condannatoria e l'effetto costitutivo della sentenza assume un carattere di mera dipendenza, tale

per cui la produzione degli effetti della sentenza in momenti differenti non impedisce che si realizzi appieno la modificazione del rapporto giuridico oggetto della domanda, può ammettersi un'esecuzione anticipata del capo condannatorio lasciando al momento del passaggio in giudicato la produzione dell'effetto costitutivo.

La prima eventualità, come noto, è stata riscontrata dalle Sezioni Unite in relazione alla sentenza che tiene luogo del consenso non prestato da colui che si sia reso inadempiente all'obbligo di stipulare una compravendita immobiliare assunto con un contratto preliminare. In tale eventualità, la Corte ha riscontrato l'esistenza di una stretta correlazione tra l'effetto costitutivo della sentenza *de qua* - consistente nel trasferimento del diritto di proprietà in capo al promissario acquirente (8) - e la conseguente statuizione di condanna della parte inadempiente al pagamento del prezzo (o alla consegna della *res*). Le implicazioni che una provvisoria esecutorietà del capo condannatorio finirebbe per determinare - e cioè: l'immediata percezione del corrispettivo da parte di chi non abbia ancora perso la proprietà della *res* (o l'immediata acquisizione della proprietà della *res* da parte di chi non abbia ancora ricevuto il pagamento del prezzo) - hanno indotto le Sezioni Unite ad *uniformare* il regime di efficacia della sentenza ex art. 2932 c.c., condizionando la piena operatività della statuizione condannatoria e di quella costitutiva al momento in cui si produce l'effetto principale e - si direbbe - pregiudiziale della pronuncia (il trasferimento della proprietà o l'effetto costitutivo) (9).

Secondo l'orientamento della Suprema Corte, invece, l'eventualità *sub ii*) caratterizza il regime di efficacia della sentenza revocatoria fallimentare, consi-

Note:

(7) Le parole riportate tra virgolette sono tratte dalla sentenza in esame.

(8) Vale a dire: l'effetto reale conseguente al contratto di compravendita in ragione della «surrrogazione», per via giurisdizionale, del consenso contrattuale.

(9) La scelta delle Sezioni Unite di uniformare il regime di efficacia della sentenza ex art. 2932 c.c., impendendo una anticipazione provvisoria degli effetti obbligatori del contratto definitivo rispetto alla cristallizzazione dell'effetto reale, se appare coerente con l'esigenza di rispettare appieno la sinallagmaticità delle statuizioni che contraddistinguono la pronuncia, non sembrerebbe comunque ingiustificabile in un sistema che ammette, da tempo, la figura del «contratto preliminare ad effetti anticipati», nel quale proprio gli effetti obbligatori del contratto definitivo (l'obbligo al pagamento del prezzo, l'obbligo alla consegna della *res*) sono pattuiti dalle parti contraenti per essere assolti anteriormente alla conclusione dell'accordo definitivo, destinato essenzialmente al perfezionamento dell'effetto traslativo.

derato che la relazione intercorrente tra la statuizione di condanna dell'*accipiens* alla restituzione della somma ricevuta e l'accertamento della inefficacia del titolo in base al quale tale somma è stata trasferita si caratterizza per l'assenza di una stretta sinallagmaticità, con la conseguenza che può ammettersi - a giudizio della Corte - una provvisoria esecutorietà del capo condannatorio.

L'affermata compatibilità tra un effetto restitutorio immediato ed una caducazione dell'atto revocato differita al momento della formazione del giudicato esige, pertanto, una rigorosa valutazione del grado di *compatibilità* di un immediato trasferimento alla massa fallimentare della somma percepita dal terzo (*id est* di un immediato depauperamento del patrimonio del terzo) con una efficacia dell'atto revocando perdurante fino al passaggio in giudicato della sentenza. Se, infatti, la relazione di «mera dipendenza» esistente tra i capi della sentenza rende astrattamente plausibile che l'*accipiens* esegua la prestazione di restituzione quando ancora non è certa la caducazione degli effetti dell'originario atto traslativo, è con riferimento alla disciplina generale degli effetti della revocatoria fallimentare che merita di essere considerata, in concreto, la menzionata plausibilità.

Ed è proprio in tale prospettiva che, se non erro, la puntuale argomentazione della Corte sembra prestare il fianco a qualche considerazione critica.

La scelta legislativa di vincolare le somme restituite dall'*accipiens* al «deposito» nei modi stabiliti dal giudice delegato (art. 113, comma 3, l.fall.) annulla, infatti, i rischi di pregiudizio per il patrimonio del terzo nell'ipotesi in cui trovi accoglimento l'appello avverso la sentenza del tribunale fallimentare, con conseguente caducazione dell'obbligo di restituire alla massa la somma ricevuta. Analogamente, la previsione dell'art. 70, commi 2 e 3, l.fall., consentendo all'*accipiens* di insinuarsi immediatamente al passivo fallimentare per il credito inefficacemente estinto dall'atto revocato, previene il rischio che l'attesa del giudicato si risolva in un danno per il terzo che, altrimenti, otterrebbe soddisfazione della propria pretesa a distanza di molto tempo dalla pronuncia del tribunale fallimentare (il tempo necessario, per l'appunto, alla formazione della cosa giudicata).

In definitiva, le citate disposizioni normative - richiamate dalla sentenza in commento al fine di rigettare il rilievo sollevato dalla banca ricorrente in merito ad una presunta incompatibilità dell'efficacia immediata del capo condannatorio con il sistema fallimentaristico riformato - illustrano che la compatibilità di un'esecuzione anticipata della con-

danna alle restituzioni sembra giustificata non solo (o non tanto) sul piano della tipologia di rapporto esistente col capo costitutivo, ma anche (e soprattutto) sul piano del generale temperamento delle contrapposte esigenze di tutela. Di qui, l'equilibrio di una normativa che concilia efficacemente la salvaguardia del credito restitutorio della massa verso l'*accipiens* e la tutela delle ragioni creditorie dell'*accipiens* nei confronti della massa.

3. L'inidoneità del capo costitutivo della sentenza ad acquisire efficacia anticipata

La declaratoria della provvisoria esecutorietà del capo condannatorio ha imposto al giudice di legittimità uno sforzo ermeneutico-ricostruttivo di ampia portata, conclusosi con la elaborazione della distinzione tra rapporti di «mera dipendenza» e rapporti di «stretta sinallagmaticità» delle statuizioni portanti della sentenza.

La soluzione accolta, *in limine*, dalle Sezioni Unite e successivamente condivisa, *in parte qua*, dalla sentenza in commento, se si palesa in perfetta aderenza all'insegnamento tutt'oggi consolidato della prevalente dottrina processualistica, sembra «scontare» - come si accennava in apertura - i rischi di una distinzione che si presta (e, in effetti, si è già prestata con i primi interventi giurisprudenziali) ad applicazioni disomogenee e, in astratto, perfino «arbitrarie». Si tratta, tuttavia, di rischi, per dir così, ineludibili ove non si intenda superare il persistente rifiuto dell'efficacia anticipata dei capi (e, più in generale, delle pronunce) aventi natura costitutiva.

Pacifica appare, infatti, la natura costitutiva dell'azione revocatoria ex art. 67 l.fall. (10), tenuto conto che la pronuncia favorevole del giudice determina una radicale modificazione del rapporto giuridico revocato intercorrente tra il fallito ed il terzo, rendendo altresì inefficaci gli effetti patrimoniali dell'atto in favore del fallito nei limiti del danno subito dai creditori (11). Come noto, alla sostanza-

Note:

(10) Per un'analisi complessiva dei principali aspetti processuali dell'azione revocatoria fallimentare, v. ora C. Cavallini, *Sub art. 67*, in *Commentario alla legge fallimentare*, diretto da C. Cavallini, II, Milano, 2010, 115 ss., in part. 123 ss.

(11) In dottrina si sono espressi a favore della natura costitutiva della sentenza revocatoria ex art. 67 l.fall. R. Provinciali, *Trattato di diritto fallimentare*, Milano, 1974, II, 989; G. Ragusa Maggiore, *Contributo alla teoria unitaria della revocatoria fallimentare*, Milano, 1960, 100; M. Fabiani, *Le condanne anticipate nei processi di cognizione a sfondo concorsuale*, in *Riv. dir. proc.*, 1997, 74 ss.; Id., *Diritto fallimentare. Un profilo organico*, Bologna, 2011, 324-325. Per una sintesi del dibattito in materia, cfr. (segue)

le uniformità di vedute sul carattere costitutivo della sentenza non corrisponde, però, un altrettanto omogeneo panorama ermeneutico per quanto concerne il profilo della provvisoria esecutorietà della sentenza. E ciò emerge con chiarezza se si considera che, accanto a quelle interpretazioni che pregiudizialmente escludono qualsiasi effetto anticipato della pronuncia in ragione proprio della sua natura costitutiva, si distinguono tutt'ora opinioni più elastiche, favorevoli ad ammettere la provvisoria esecutorietà del solo capo della sentenza contenente la condanna alle restituzioni a favore della massa ovvero dell'intera pronuncia, senza alcuna preclusione per il capo del provvedimento avente carattere più propriamente accertativo-costitutivo (12).

Una tale varietà di opinioni potrebbe, invero, disorientare l'interprete. Ineludibile sembra, tuttavia, l'idoneità della sentenza revocatoria a determinare immediatamente l'inefficacia - rispetto alla massa dei creditori - di quei pagamenti (o, comunque, di quegli atti solutori) posti in essere da terzi consapevoli dello stato d'insolvenza del debitore nel c.d. periodo sospetto. Di qui, l'importante conseguenza secondo cui gli effetti restitutori della revoca non possono assumere anche una rilevanza traslativa nei confronti dei creditori, atteso che l'accoglimento della revocatoria, lungi dal trasferire la proprietà del bene nel patrimonio del disponente (poi fallito), determina soltanto la destinazione di quanto revocato al soddisfacimento dei creditori e, dunque, la sua immediata subordinazione al generale vincolo di indisponibilità del patrimonio del fallito ex art. 42 l.fall.

Una tale modificazione del rapporto giuridico revocato - validamente costituito tra l'imprenditore ed il suo avente causa - non può essere considerata efficace soltanto al momento del passaggio in giudicato della sentenza, esigendosi invece che, sin dal momento della pubblicazione della pronuncia in primo (o secondo) grado, il bene oggetto dell'atto revocato riassuma la propria funzione di garanzia del ceto creditorio ex art. 2740 c.c., ovvero che il terzo restituisca la somma ricevuta in conseguenza del pagamento revocato. Un tardivo concorso delle utilità revocate nel patrimonio fallimentare ed ancor più una tardiva inopponibilità al ceto creditorio dell'atto traslativo (o solutorio) revocato esporrebbero gli stessi creditori al rischio di veder frustrate - eventualmente anche attraverso comportamenti illeciti - le proprie legittime pretese nei confronti della massa fallimentare.

Del resto, il progressivo ampliamento dell'area della provvisoria esecutorietà - in uno con la graduale

erosione del primato della tutela condannatoria in *parte qua* - è approdato alla estensione alle stesse sentenze costitutive del precetto codicistico, in ossequio non solo ad una interpretazione letterale

Note:

(segue nota 11)

anche C. Cavallini - M. Gaboardi, *Sub art. 70*, in *Commentario alla legge fallimentare*, diretto da C. Cavallini, II, cit., 319 ss., in part. 329 ss. In giurisprudenza, v. Cass., 11 settembre 2001, n. 11594, in questa *Rivista*, 2002, 531 ss.; Cass., 20 aprile 2001, n. 5843, *ivi*, 2001, 1027 ss.; Cass., sez. un., 15 giugno 2000, n. 437, in *Corr. giur.*, 2000, 1489 ss., con nota di Gio. Tarzia, *Revoca fallimentare dei pagamenti e computo degli interessi*; Cass., 19 ottobre 1998, n. 10350, in questa *Rivista*, 1999, 1077 ss.; Cass., sez. un., 13 giugno 1996, n. 5443 e Cass., sez. un., 8 luglio 1996, n. 6225, *ivi*, 1996, 13 ss., con nota adesiva di G. Giacalone, *Azione revocatoria: natura costitutiva ed effetti sulla prescrizione*. Nel senso della natura dichiarativa della sentenza v., però, in dottrina, E.F. Ricci, *Sulla natura dichiarativa della revocatoria fallimentare*, in *Riv. dir. proc.*, 2000, 19 ss.; C. Trentini, *Natura dichiarativa della sentenza di revocatoria e prova del danno*, in questa *Rivista*, 2004, 899 ss.; F. Ferrara jr - A. Borgioli, *Il fallimento*, Milano, 1995, 423. In giurisprudenza si discostano dall'orientamento prevalente affermando una natura dichiarativa della pronuncia ex art. 67 l.fall.: Cass., 28 aprile 1995, n. 294 e Cass., 8 marzo 1995, n. 2706, in *Foro it.*, 1995, I, 3199 ss.

(12) In specie, ammettono la provvisoria esecutorietà del capo condannatorio della sentenza di accoglimento dell'azione revocatoria ex art. 67 l.fall.: App. Milano, 12 maggio 2011, ined. (secondo cui «è possibile anticipare, in via provvisoria, l'esecuzione delle statuizioni di condanna contenute nella sentenza che abbia natura costitutiva, statuizioni tra le quali indubbiamente rientra quella di accoglimento dell'azione revocatoria fallimentare»); App. Brescia, 30 novembre 2005, inedita; Trib. Napoli, 23 marzo 2009, inedita; Trib. Rimini, 26 febbraio 2006, in questa *Rivista*, 2006, 607. Hanno riservato, invece, severe critiche alla estensione in *subiecta materia* del principio di cui all'art. 282 c.p.c. - escludendo finanche la provvisoria esecutorietà dei capi condannatori accessori - App. Torino, 22 maggio 2006, in questa *Rivista*, 2007, 180 ss., con nota di M. Fabiani, *Provvisoria esecutorietà dei capi condannatori nelle sentenze revocatorie e interferenze con la riforma fallimentare*; App. Torino, 16 novembre 2005, *ivi*, 2006, 221 ss.; App. Trento, 12 gennaio 2001, in *Foro it.*, 2001, I, 1363 ss., con nota di M. Fabiani, *La sentenza in materia revocatoria e il problema della sua esecutorietà*; App. Venezia, 3 giugno 1999, in *Banca borsa tit. cred.*, 2000, II, 153 ss., con nota di G. Tucci, *La revocatoria fallimentare e l'esecuzione provvisoria delle sentenze*; Trib. Bologna, 29 giugno 2004, in questa *Rivista*, 2005, 95 ss.; Trib. Modena, 1 febbraio 2001, in *Giur. it.*, 2001, 977 ss. Ammettono, per contro, una più generale esecutorietà provvisoria dell'intera pronuncia Trib. Catania, 11 luglio 2003, in questa *Rivista*, 2004, 1131 ss.; Trib. Bari, 13 marzo 2001, *ivi*, 2002, 199 ss., con nota di M. Fabiani, *L'esecutorietà della sentenza di condanna restitutoria ex art. 67 l.fall.* Adde Trib. Patti, 8 marzo 2004, ined., secondo cui «deve ritenersi provvisoriamente esecutiva tra le parti la sentenza che accoglie la domanda di revocatoria fallimentare, specie nel caso in cui vi siano capi di condanna consequenziali rispetto alla statuizione di accoglimento dell'azione esercitata» (il corsivo è nostro). In dottrina, nel senso della provvisoria esecutorietà della sentenza revocatoria, v. M. Fabiani, *Provvisoria esecutorietà dei capi condannatori nelle sentenze revocatorie*, cit., 184 - 185; Id., *L'esecutorietà della sentenza di condanna restitutoria ex art. 67 l.fall.*, cit., 202 ss.; G. Rago, *Manuale della revocatoria fallimentare*, Padova, 2001, 245. In senso contrario v. M.C. Giorgetti, *Provvisoria esecutività della sentenza di revocatoria fallimentare e sequestro conservativo*, in questa *Rivista*, 2004, 1136; G. Tucci, *La revocatoria fallimentare e l'esecuzione provvisoria delle sentenze*, cit., 155.

dell'art. 282, ma anche (e forse soprattutto) al riconoscimento - per il mezzo della generica dizione della stessa disposizione codicistica - di una più generale idoneità di tutte le sentenze di primo grado (ancorché non condannatorie) a produrre effetti giuridicamente rilevanti prima del loro passaggio in giudicato: effetti che, nel caso della sentenza di condanna, si tradurrebbero nell'inizio della procedura esecutiva *stricto sensu* e, nel caso delle sentenze costitutive, in «tutta la variegata seriazione di conseguenze ricollegate dalla legge alla pronuncia del giudice» (13).

La scelta di estendere il principio dell'art. 282 anche alle pronunce aventi un carattere costitutivo non rappresenta, pertanto, la conseguenza di una sorta di svilimento del concetto della provvisoria esecutorietà, che verrebbe discrezionalmente dilatato oltre i ristretti confini dell'attitudine della sentenza (di condanna) a costituire un titolo esecutivo. Una tale evoluzione applicativa sembra esprimere, piuttosto, una consapevole emersione del fatto che l'attuale assetto del sistema processual-civile non può più consentire una pregiudiziale chiusura del principio della provvisoria esecutorietà alle sentenze che costituiscono, modificano o estinguono il rapporto giuridico dedotto (14).

Del resto, nessun dato normativo sembra imporre una rigorosa identificazione della provvisoria esecutorietà della sentenza *ex art. 282 c.p.c.* con l'efficacia esecutiva *stricto sensu* (e, dunque, con l'esecuzione forzata del provvedimento). Di talché, la sentenza di primo grado sembra diventare «provvisoriamente esecutiva» soltanto in quanto - si crede - anticipa i propri effetti rispetto al momento del suo passaggio in giudicato, stabilizzando l'assetto degli interessi delle parti così come è sancito nella sentenza stessa.

Quel che è certo è che l'interpretazione della provvisoria esecutorietà della sentenza in ossequio ad una valutazione rigorosa o, piuttosto, estensiva del concetto di efficacia esecutiva del provvedimento giurisdizionale non può essere - neppure nell'ambito fallimentaristico - il riflesso di considerazioni puramente lessicali, né può rinvenire la soluzione sul piano della esegesi letterale delle norme. La provvisoria esecutorietà è, invece, un carattere che si definisce alla stregua dell'attitudine della sentenza a provocare, nelle parti del giudizio, la tensione ad uniformarsi al *decisum*. Ed appare subito chiaro che una tale attitudine non si esaurisce nell'idoneità della decisione (di condanna) ad essere titolo esecutivo ed a legittimare l'azione *in executivis* del creditore, ma la ricomprende come una delle sue possi-

bili estrinsecazioni, manifestandosi altresì nella propensione del pronunciamento costitutivo a produrre la modificazione della situazione sostanziale dedotta in giudizio sin dal momento della sua pubblicazione *ex art. 133 c.p.c.*

In definitiva, l'affermarsi di un indirizzo interpretativo propenso a leggere nella provvisoria esecutorietà della sentenza l'idoneità del *dictum* giurisdizionale a produrre sin dal primo istante i propri effetti tipici (e quindi, se del caso, anche quelli costitutivi), sembra confermare - malgrado le incerte opzioni legislative - la natura provvisoriamente esecutiva anche del capo costitutivo della sentenza revocatoria *ex art. 67 l.fall.*

Note:

(13) Le parole riportate tra virgolette sono tratte da Trib. Monza, 13 maggio 2002, in *Giur. mer.*, 2003, 50. In dottrina si sono espressi - in molti casi nella vigenza dell'originaria formulazione dell'art. 282 c.p.c. - a favore della attribuzione (anche) alle pronunce aventi carattere costitutivo dell'idoneità ad anticipare i relativi effetti: F. Carpi, *La provvisoria esecutorietà della sentenza*, Milano, 1979, 74 ss.; Id., voce *Esecutorietà (dir. proc. civ.)*, in *Enc. giur.*, XIV, 1995, 1 ss.; C. Mandrioli, *Diritto processuale civile*, II, Torino, 2009, 302 ss.; G. Tarzia, *Lineamenti del processo di cognizione*, Milano, 2009, 187; C. Ferri, *In tema di esecutorietà della sentenza ed inibitoria*, in *Riv. dir. proc.*, 1993, 558 ss.; G. De Stefano, *Esecutorietà provvisoria*, in *Enc. dir.*, XV, Milano, 1966, 513 ss. (che significativamente distingue l'«esecuzione forzata processuale» dall'«esecuzione in senso improprio»); G. Impagnatiello, *La provvisoria esecutorietà delle sentenze costitutive*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 1992, 47 ss.; Id., *Sentenze costitutive, condanne accessorie e provvisoria esecutorietà*, ivi, 2005, 751 ss.; Idem, *La provvisoria esecuzione e l'inibitoria nel processo civile*, I, Milano, 2010, 232 ss., 289 ss.; F. Marelli, *Un passo indietro nella direzione della tutela giurisdizionale effettiva: la condanna accessoria ad una pronuncia costitutiva non è provvisoriamente esecutiva*, cit., 180 ss.; M. Fabiani - L. Panzani, *La riforma del processo civile e le procedure concorsuali*, Padova, 1994, 174 ss.; G. Pellegrino, *Fallimento e nuovo processo civile*, Padova, 1994, 68-69. In giurisprudenza, condividono l'inclusione nel novero delle decisioni provvisoriamente esecutive di tutte le sentenze in primo grado (indipendentemente dalla loro natura): Trib. Rovigo, 24 novembre 2006, in *Guida dir.*, 2007, 70 ss.; Trib. Patti, 8 marzo 2004, in *Giurisprudenza locale - Messina*, 2004; Trib. Ivrea, 5 febbraio 2004, in *Giur. mer.*, 2005, 9 ss.; Trib. Torino, 30 giugno 2003, in *Foro pad.*, 2003, I, 641 ss.

(14) In tal senso sembrano deporre talune scelte dello stesso legislatore che, non di rado, assegna - o continua ad assegnare - l'attributo della provvisoria esecutorietà anche a sentenze che non hanno una natura condannatoria (consueto è il richiamo esemplificativo all'art. 421 c.c.), riconoscendo, per tale tipologia di provvedimenti, una immediata propensione a produrre effetti giuridici e ad uniformare la condizione delle parti (e dei terzi) all'ordine stabilito dal giudice. Per converso, non mancano sentenze di condanna non suscettibili di un'esecuzione forzata nelle forme tipiche, vuoi per l'infungibilità del *facere* a cui è condannato il soccombente, vuoi, in generale, per l'impossibilità di una qualsiasi forma di esecuzione del provvedimento giudiziale secondo le modalità dettate dal codice di rito. Né una minore rilevanza assumono *in parte qua* quegli arresti giurisprudenziali che assegnano una immediata efficacia esecutiva alle statuizioni di condanna accessorie a pronunce costitutive ovvero alle sentenze di condanna c.d. implicita (v. Cass., 26 gennaio 2005, n. 1619, in *Giust. civ.*, 2005, I, 2057 ss.).